



CALCIO A 7 OPEN Fase Regionale

13° CAMPIONATO REGIONALE

REGOLAMENTO UFFICIALE

Il Consiglio Regionale CSI dell'Emilia-Romagna e il Coordinamento Tecnico Regionale per l'Attività Sportiva hanno deliberato ed autorizzato la Commissione Tecnica Regionale del Comitato di MODENA ad organizzare il **CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO 7 CATEGORIA OPEN MASCHILE - Riservato alle società già partecipanti ai campionati territoriali, nella medesima disciplina, nella stagione 2022-2023.**

Art. 1) Squadre con diritto di partecipazione

Possono partecipare alle Fasi Regionali del Campionato Nazionale CSI di Calcio a 7 Maschile le Società sportive in regola con l'affiliazione al CSI per l'annata sportiva 2022/2023.

Ogni Comitato Territoriale potrà iscrivere un numero massimo di 3 (Tre) Società sportive.

Sarà cura della Commissione Tecnica Regionale di Calcio a 7, per completare l'organico delle squadre iscritte, contattare quei Comitati che al proprio interno hanno il maggior numero di squadre iscritte ai loro Campionati locali.

Art. 2) Atleti e Dirigenti con diritto di partecipazione

Possono partecipare al Campionato regionale solo ed esclusivamente atleti tesserati CSI in favore di società sportive già ammesse al Campionato Regionale, secondo quanto previsto dall'art. 19 Norme per l'Attività Sportiva, in data antecedente alla prima gara alla quale prendono parte, per la disciplina sportiva nella quale gareggiano, la cui sigla deve esser riportata nella tessera secondo quanto previsto dalle norme del tesseramento.

Art. 3) Responsabilità dei Comitati Territoriali

Il Presidente del Comitato CSI e il Presidente della Società sportiva sono responsabili di eventuali irregolarità da parte delle Società iscritte alla Fase Regionale per quanto riguarda gli aspetti associativi e amministrativi.

Società iscritte per quanto riguarda il tesseramento degli atleti, dei dirigenti e per quanto riguarda. In caso di irregolarità, la società inadempiente sarà esclusa dalla fase Regionale.

Ai fini della partecipazione al campionato Regionale non saranno accettate iscrizioni di società che:

- **Non** dispongono di un Impianto sintetico idoneo per la disciplina del calcio a7;
- **Non** abbiano versato, prima dell'inizio del Campionato, le quote amministrative previste.

Art. 4) Iscrizione

I Comitati Territoriali dovranno inviare i Moduli d'iscrizione delle squadre partecipanti e le relative quote d'iscrizione tassativamente entro il:

10 Febbraio 2023

Il Modulo d'iscrizione, firmato dal Presidente del Comitato CSI e dal Presidente della Società sportiva, dovrà essere inviato al seguente indirizzo: **Commissione Tecnica CSI Regionale Calcio a 7 - c/o CSI Modena mediante e-mail all'indirizzo: calcioa7@csi-emiliaromagna.it oppure calcioa7@csimodena.it**

Art. 5) Tasse di partecipazione

Tutte le Società sono tenute a versare le Quote d'Iscrizione previste al **Comitato di appartenenza** che a sua volta, entro i termini stabiliti, come per tutti gli altri adempimenti, inoltrerà al **Comitato Regionale CSI** tutta la documentazione controfirmata dal Presidente Territoriale CSI o da chi per esso.

QUOTA ISCRIZIONE € 30,00
QUOTE ARBITRALI € 40,00 ***

*** Quota che ogni squadra dovrà versare per ogni gara arbitrata con Arbitro singolo

NORME TECNICHE, MODALITA' DI SVOLGIMENTO, CLASSIFICHE

Le Norme delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Associate si applicano nel CSI se e in quanto non in contrasto con il presente Regolamento.

Sono fatte salve, tuttavia, le disposizioni contenute nelle relative Convenzioni, le quali fanno parte integrante del presente Regolamento che si intende automaticamente dalle stesse modificato e derogato.

Categoria: Open nati dal 2006 e precedenti.

Tempi: Sono previsti 2 tempi di gara da 25' ciascuno.

Tempo di attesa: viene fissato in tutti i campi di gioco in 25 minuti.

Art. 6) Squadre ammesse alla fase finale

Saranno definite immediatamente dopo la chiusura delle iscrizioni, in base al numero di squadre raggiunte e alla composizione dei gironi.

1) Determinazione classifica (non è previsto il pareggio)

Al termine di ogni partita, comprese quelle del triangolare della prima fase ci deve essere una squadra vincitrice. Se alla fine dei due tempi di gioco le squadre fossero in parità, la vincitrice verrà designata coi tiri di rigore col sistema veloce: prima una serie di cinque alternati, poi, se il risultato fosse ancora in parità, ad oltranza.

- 3 punti alla squadra che vince la gara sul campo;
- 2 punti alla squadra che vince la gara coi rigori;
- 1 punto alla squadra che perde la gara coi rigori;
- 0 punti alla squadra che perde la gara sul campo.

Per definire l'esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, saranno considerate soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica. Quindi si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti fattori:

- Punti conseguiti negli scontri diretti nella classifica avulsa;
- Maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (con esclusione di quelle conseguite dopo i tiri di rigore);
- Maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (considerando le vittorie dopo i tiri di rigore);
- Differenza reti nella classifica avulsa (esclusi i rigori);
- Maggior numero di reti segnate nella classifica avulsa;
- Miglior classifica disciplina;
- Sorteggio.

2) Determinazione graduatoria prime classificate e miglior seconda

Al termine della fase a gironi per determinare la graduatoria delle prime squadre classificate e della miglior seconda si terrà conto dei seguenti criteri, nell'ordine:

- Miglior quoziente punti (punti realizzati/partite disputate) conseguito nel triangolare;
- Miglior differenze reti nel triangolare
- Sorteggio.

Art. 7) Disposizioni tecniche

- 1) **Modalità per i tiri di rigori per determinare la squadra vincitrice per ogni gara nelle gare del girone e ad eliminazione diretta.**

Se alla fine dei due tempi di gioco le squadre fossero in parità, la vincitrice verrà designata coi tiri di rigore col sistema veloce: prima una serie di cinque alternati, poi, se il risultato fosse ancora in parità, ad oltranza. Ai tiri di rigore sono ammessi tutti i giocatori iscritti in distinta, con esclusione di quelli espulsi. Si procederà ad oltranza, con un rigore per parte sempre alternativamente e con lo stesso ordine, fino a quando una squadra avrà realizzato una rete più dell'altra a parità di tiri.

2) Tesseramento sport di squadra

Fatte salvo quanto previsto dalle "Norme per la partecipazione all'attività del CSI degli atleti tesserati con altra Federazione Sportiva Nazionale", tutti gli atleti devono essere tesserati al CSI entro le seguenti date:

28 febbraio 2023 per gli sport di squadra.

Inoltre, le Società sportive possono integrare ulteriori atleti nel proprio organico tesserando gli stessi **entro l'inizio della fase regionale e comunque non il 20 Maggio**, nella misura di seguito indicata: **Calcio a 7: numero massimo di 2 atleti.**

3) Norme generali

1 Gli atleti tesserati alla FIGC (per il calcio a 11 o calcio a 5) possono giocare col CSI indistintamente a calcio a 11, a calcio a 7, a calcio a 5, tenendo conto, in ogni caso, dei limiti di partecipazione per le Categorie e Serie riportate dalle presenti Norme.

2 Le sanzioni disciplinari superiori a tre mesi comminate dagli Organi giudicanti della FIGC, hanno piena validità anche nel CSI; esse sono estese indistintamente alle tre discipline del calcio a 11, calcio a 7 e calcio a 5, fino allo scadere delle stesse.

Nella categoria OPEN possono partecipare all'attività CSI Regionale per il calcio a7 maschile:

- I tesserati FIGC di calcio a11 di seconda e terza categoria;
- I tesserati FIGC di calcio a5, con esclusione degli atleti di Serie A e B.

4) Distinta dei partecipanti alla gara (Obbligatoria distinta regionale)

A) La distinta dei giocatori, che deve riportare la denominazione della squadra, quella della squadra avversaria, la data, l'orario, il luogo e l'impianto sul quale si disputa la gara, può contenere fino a un **massimo di 14 giocatori.**

B) Di essi va trascritto il numero di maglia, cognome e nome, anno di nascita, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento. Nei primi sette spazi dell'elenco vanno indicati i giocatori che iniziano il gioco come titolari; negli altri spazi i giocatori di riserva.

C) Il numero minimo per iniziare (o proseguire) una gara è di **4** (quattro unità).

D) La squadra prima nominata è tenuta a fornire un nominativo di un addetto formato per l'utilizzo del DAE. Nel caso non fosse disponibile, si può prestare a tale scopo un nominativo della seconda squadra nominata. L'arbitro è tenuto a non dare inizio alla gara in mancanza di tale addetto. La commissione si riserverà di prendere provvedimenti sia con la squadra ospitata se sprovvista di addetto che con entrambe le squadre in caso di non disputa dell'incontro.

5) Sostituzioni dei giocatori

Ogni squadra potrà effettuare sostituzioni volanti, in numero illimitato, durante l'intera durata della gara tra coloro che risultano iscritti nell'elenco consegnato all'arbitro prima della gara. La sostituzione del portiere dovrà avvenire a gioco fermo.

I giocatori espulsi definitivamente non possono in alcun modo essere sostituiti.

Il giocatore colpito dalla sanzione dell'espulsione temporanea può essere sostituito soltanto allo scadere della stessa.

6) Palloni per la gara

In tutte le gare, la Società prima nominata deve mettere a disposizione dell'arbitro almeno 2 palloni e la Società seconda nominata almeno 1 pallone; tutti i palloni messi a disposizione devono essere regolari ed utilizzabili.

L'arbitro darà comunque inizio alla gara anche se non tutti i palloni previsti saranno messi a disposizione. Qualora non fosse disponibile neanche un pallone, l'arbitro non potrà dare inizio alla gara e segnerà quanto avvenuto sul rapporto di gara.

In questi casi le squadre verranno considerate rinunciatarie.

7) Cambio delle maglie

Qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibile, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia. La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.

8) Svolgimento delle gare (giorno, campi e orari)

Le gare casalinghe si giocheranno nel giorno e all'orario comunicato sul modulo d'iscrizione dalla società sportiva.

Per Permettere a tutte le squadre ospiti di raggiungere per tempo il campo di gara, si chiede che le gare vengano disputate **NON PRIMA DELLE 21.00.**

9) Spostamenti Gare

Le società possono richiedere lo spostamento della gara e l'orario anche con eventuale inizio in notturna. Le richieste dovranno pervenire **almeno 10 gg.** prima della data fissata per la gara medesima, con **l'accordo scritto delle due società interessate contenente data, ora e luogo di svolgimento del recupero stesso**, con ratifica della Commissione Tecnica Regionale calcio a 7. In mancanza di accordo la gara dovrà disputarsi tassativamente il giorno comunicato dalla Commissione Regionale. Per le fasi finali, per l'attività regionale e per quella nazionale non sono ammesse richieste di spostamento delle gare fissate in calendario.

Le richieste inoltrate dopo tale termine, non saranno prese in considerazione.

10) Comunicato Ufficiale

Il comunicato ufficiale s'intende da tutti conosciuto e assume carattere di ufficialità dal giorno immediatamente successivo alla data della sua pubblicazione mediante:

- Affissione presso la sede CSI Regionale E/R.
- Invio per posta elettronica ai Comitati territoriali e società.
- Pubblicazione sul sito internet Regionale.

11) Inizio gare

Le gare devono avere inizio all'orario fissato nel calendario e pubblicato sul comunicato ufficiale.

Le gare potranno essere disputate sia alla luce solare sia con l'illuminazione artificiale.

Identificazione dei calciatori e dirigenti

Oltre che il loro tesseramento al CSI, i partecipanti alla gara (atleti, dirigenti, tecnici) devono comprovare all'arbitro anche la loro identità.

L'arbitro prima di ammettere nel recinto di gioco i calciatori e i dirigenti, deve controllare che i dati dei documenti di identificazione e le tessere CSI corrispondono a quelli trascritti nell'elenco di gara.

Deve altresì provvedere ad identificarli in uno dei seguenti modi:

Mediante:

- **distinta online regolarmente compilata**
- **cartellino CSI obbligatorio rilasciato dal proprio Comitato con foto plastificata o senza,**

In entrambi i casi, ciascun tesserato, oltre a dimostrare di essere regolarmente tesserato in CSI per la stagione sportiva in corso, deve comprovare anche la propria identità

Mediante uno dei seguenti documenti di riconoscimento sotto elencati, corredati di foto ed in corso di validità:

- Carta d'identità
- Patente di guida
- Passaporto
- Permesso di soggiorno con foto autenticata da autorità competente (per gli atleti extracomunitari)
- **NON è considerato un documento di riconoscimento valido, solo per l'attività Regionale e Nazionale, il cartellino con la foto rilasciato dal proprio Comitato d'appartenenza.**

NB: in mancanza di uno di questi documenti (Tessera CSI (o distinta online) + Documento di riconoscimento), l'arbitro è autorizzato a non accettare in campo l'atleta in difetto.

12) Time -out

Ogni squadra, nel corso di ciascuno dei 2 tempi di gioco, può richiedere una sospensione della durata di 1' ciascuna.

Tali sospensioni del gioco, possono essere richieste dall'allenatore presente in panchina o, in mancanza, solo ed esclusivamente dal capitano della squadra.

13) Espulsione temporanea

L'espulsione temporanea: viene notificata da parte del direttore di gara mediante il **cartellino azzurro**; Ha la durata di **5'** ed è comminata durante la gara in relazione della gravità della scorrettezza (violazione alle norme regolamentari o di comportamento- regola 12), secondo il giudizio dell'arbitro.

Ai fini delle sanzioni disciplinari l'espulsione temporanea si configura come "**ammonizione semplice**".

14) Sanzioni automatiche nelle fasi regionali, interregionali e nelle finali nazionali

Nelle fasi regionali, interregionali e nelle finali nazionali la squalifica automatica scatta alla **seconda ammonizione** e il cartellino azzurro si conta ai soli fini della squalifica automatica come ammonizione semplice.

15) Squalifiche automatiche

I giocatori espulsi debbono comunque ritenersi squalificati per almeno una giornata effettiva di gara, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni assunte dall'Organo giudicante da scontarsi nella prima gara ufficiale successiva.

15bis) espulsione di un giocatore

Un giocatore espulso dal campo deve abbandonare il terreno di gioco e non è in alcun modo possibile ristabilire la parità numerica secondo l'art. 15 di Sport in regola ed. 2016 disciplina calcio a7.

16) Assistenti di parte degli arbitri, messi a disposizione dalle Società

1. Ciascuna delle due Società deve mettere a disposizione un proprio tesserato per svolgere il compito di assistente dell'arbitro di parte riportandolo nell'elenco nello spazio previsto; ai fini disciplinari la partecipazione ad una gara quale collaboratore dell'arbitro di parte è equiparata a quella di calciatore.
2. Qualora una delle Società non indicasse nell'elenco il proprio tesserato per lo svolgimento di tale compito, l'arbitro inviterà il capitano della squadra ad affidare il compito di assistente dell'arbitro di parte ad un dirigente o ad uno dei giocatori di riserva; in difetto o in caso di rifiuto, non darà inizio alla gara e riporterà quanto accaduto nel rapporto di gara per i conseguenti provvedimenti da parte degli Organi giudicanti.

NB: Fatto salvo quanto stabilito dai regolamenti delle singole manifestazioni che possono prevedere eventuali restrizioni alla norma precedentemente indicata, un atleta tesserato che inizia la gara con funzioni di assistente di parte, nella stessa gara, può partecipare al gioco come calciatore, purché non espulso o non avente titolo a partecipare alla gara. In tal caso, lo stesso, nel compito di assistente di parte, dovrà essere sostituito da altro tesserato avente titolo.

17) Misure del campo di gioco e delle porte

- Misura del campo di gioco: Minima m 25x46, massima m. 40x70.
- Misura delle porte: minimo m. 6x2,00 – massimo 7,32x2,44.
- La segnatura dei campi di calcio a 7 giocatori potrà essere effettuata in modo proporzionale alle dimensioni degli stessi.
- Possono essere previste le bandierine del calcio d'angolo di m. 1,50.

18) Rimessa laterale:

La rimessa dalla linea laterale viene effettuata con le mani come la regola del gioco del calcio.

19) Calci di punizioni: Distanza dei calciatori

Nei calci di punizione tutti i calciatori della squadra avversaria devono trovarsi ad una distanza di almeno 6 metri.

20) Fuorigioco

Non è previsto.

21) Calcio di rigore

Se nel campo non dovesse essere segnato il dischetto del rigore, il punto del calcio di rigore deve essere posizionato a mt. 9 dalla linea di porta.

22) Reclami

Di seguito l'estratto dal Regolamento Nazionale del CSI "Sport in Regola" inerente ai reclami.

Art. 73 Presentazione dei reclami

1 I reclami vanno presentati all'organo di prima istanza (GU, CD o CDN) in relazione alla disputa delle gare, alla regolarità delle stesse e alla posizione dei giocatori che vi hanno preso parte (cfr. anche art. 46 e 47 del presente Regolamento).

Hanno titolo a presentare reclamo solo ed esclusivamente le Società sportive per le gare che le stesse hanno disputato o avrebbero dovuto disputare.

Art. 74 Preannuncio di reclamo

1 La Società sportiva che intende proporre un reclamo deve preventivamente redigere un preannuncio di reclamo da presentare all'arbitro al termine della gara in questione o, in alternativa, al giudice di merito o alla segreteria del Comitato CSI entro e non oltre le ore 20:00 del giorno successivo alla gara (o del primo giorno non festivo).

2 Legittimati a sottoscrivere il preannuncio di reclamo da presentare all'arbitro sono il dirigente accompagnatore o, in difetto, il capitano della squadra.

3 Legittimato a sottoscrivere il preannuncio di reclamo inviato direttamente al giudice di merito o alla segreteria del Comitato è il legale rappresentante della Società o suo delegato (copia della delega va acclusa al preannuncio a pena di inammissibilità).

4 Il preannuncio di reclamo può essere inviato al giudice di merito o alla segreteria del Comitato attraverso una delle seguenti modalità: consegna diretta in Comitato, invio a mezzo telegramma, fonogramma, fax o e-mail. È escluso l'invio tramite posta, ivi compresa quella celere, prioritaria e raccomandata.

Art. 75 Motivazione del reclamo

1 Le motivazioni del reclamo devono essere presentate all'Organo di giustizia sportiva competente (GU, CD, CDN) entro il quarto giorno dalla disputa della gara; se il quarto giorno cade in giorno festivo il termine si intende spostato al primo giorno non festivo utile, con le modalità di cui al precedente art. 51.

2 Reclami su eventuali posizioni irregolari degli atleti vanno presentati con onere di prova a carico della società reclamante.

3 Il reclamo va sottoscritto dal legale rappresentante con le modalità di cui al precedente art. 51 e, qualora riguardi una gara, deve essere inviato anche alla Società contro interessata.

4 Al reclamo vanno acclusi la tassa-reclamo, o la ricevuta del suo versamento, e copia del documento che prova l'invio del reclamo alla controparte.

Art. 76 Modalità per l'invio del reclamo

1 Per l'invio del reclamo all'Organo di giustizia sportiva e alla Società controparte a si può utilizzare una delle seguenti modalità:

a) consegna diretta, con rilascio della ricevuta da parte del Comitato e/o della Società destinatari

b) raccomandata;

c) fax: la documentazione cartacea va inviata via fax; per quanto riguarda l'invio alla controparte va esibita la ricevuta del fax corrispondente al numero indicato da quella società al Comitato;

d) e-mail: gli atti vanno inviati all'indirizzo e-mail del Comitato e per quanto attiene la sottoscrizione la stessa si ritiene valida se l'invio è avvenuto all'email notificato al CSI all'atto dell'affiliazione e/o dell'iscrizione alla manifestazione.

Per quanto riguarda la notifica alla controparte, tale compito viene assolto con l'invio all'indirizzo e-mail della stessa notificato al CSI all'atto dell'affiliazione e/o dell'iscrizione alla manifestazione.

2 La tassa reclamo, se non acclusa agli atti inviati, va versata direttamente alla segreteria del Comitato.

Art. 77 Termini per la definizione dei reclami

1 L'organo di primo grado (GU, CD, CDN) deve pronunciarsi su ogni reclamo entro il termine di giorni 8 dal suo ricevimento; qualora fosse impossibilitato a farlo per motivi di forza maggiore o per l'allungamento dell'istruttoria, il GU, la CD o la CDN, dispone la rinnovazione stabilendo un ulteriore termine pubblicando

la sua deliberazione sul Comunicato Ufficiale.

2 L'Organo di giustizia sportiva deve comunque pronunciarsi prima che si concluda la manifestazione o la fase intermedia propedeutica ad una fase successiva del torneo cui l'istanza si riferisce e tenendo conto, per l'attività locale e regionale, della possibilità che una delle parti presenti istanza di revisione alla CGC o alla CGR. In caso contrario il presidente della struttura che organizza la fase interessata al risultato del reclamo, sospende il proseguimento dell'attività e impone un termine massimo di 5 giorni all'Organo giudicante per la pronuncia. In difetto rimette il caso alla Sezione per le Garanzie la quale, se ne accoglie le motivazioni, lo assegna ad un Organo di giustizia sportiva di pari livello di un altro Comitato o di un'altra regione o, se si tratta di una CDN, ad un'altra CDN per l'immediata pronuncia.

3 In caso di inerzia da parte degli organi del CSI, possono rivolgersi alla Sezione per le Garanzie tutti gli interessati alla risoluzione del procedimento.

Istanza di revisione

Art. 78 Istanza di revisione

1 In relazione alle decisioni e ai provvedimenti assunti dagli organi di prima istanza per l'attività locale e regionale (GU o CD) è ammessa la proposizione di una istanza di revisione da presentarsi rispettivamente alla Commissione Giudicante del Comitato e alla Commissione Giudicante Regionale.

Art. 79 Limiti per la proposizione dell'istanza di revisione

1 L'istanza di revisione non è ammessa per le sanzioni dell'ammonizione, delle squalifiche sospese condizionalmente e per quelle la cui durata effettiva sia di una sola giornata o inferiore a 7 giorni, e per le ammende il cui importo sia pari a quello minimo previsto annualmente dalla Direzione Tecnica Nazionale.

Art. 80 Presentazione dell'istanza di revisione

1 L'istanza di revisione va presentata entro 3 giorni dalla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale della decisione di cui si chiede la revisione. Se il terzo giorno cade in giorno festivo il termine si intende spostato al primo giorno non festivo utile.

2 Qualora si riferisca al risultato di una gara, copia della stessa va inviata alla controparte e tale invio va dimostrato alla CGC o alla GGR.

3 L'istanza di revisione riguardante il risultato di una gara o la sanzione a carico di una Società, va presentata dalla Società stessa e sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui al precedente art. 51; quella riguardante una sanzione a carico di un tesserato può essere presentata e sottoscritta indifferente dal tesserato interessato o dalla Società di appartenenza.

Art. 81 Modalità per la presentazione

1 Per l'invio dell'istanza di revisione alla CGC o alla CGR e alla eventuale Società controparte vigono le stesse modalità previste nell'art. 76.

Art. 82 Termini per la definizione delle istanze di revisione

1 La CGC o la CGR deve pronunciarsi su ogni istanza di revisione entro il termine di giorni 8 dal suo ricevimento; qualora fosse impossibilitata a farlo per motivi di forza maggiore o per l'allungamento dell'istruttoria, il presidente della CGC o della CGR dispone la rinnovazione, stabilendo un ulteriore termine pubblicando tale sua deliberazione sul Comunicato Ufficiale.

2 La CGC o la CGR deve comunque pronunciarsi prima che si concluda la manifestazione o la fase intermedia propedeutica ad una fase successiva del torneo cui l'istanza si riferisce.

3 In caso contrario il presidente della struttura che organizza la fase interessata al risultato del reclamo, sospende il proseguimento dell'attività e impone un termine massimo di 5 giorni all'Organo giudicante per la pronuncia. In difetto rimette il caso alla Sezione per le Garanzie la quale, se ne accoglie le motivazioni, lo assegna ad una CGC o ad una CGR di un altro Comitato o di un'altra regione per l'immediata pronuncia.

4 In caso di inerzia da parte degli organi del CSI possono rivolgersi alla Sezione per le Garanzie tutti gli interessati alla risoluzione del procedimento.

Per quanto non completato nel presente Regolamento, vale il Regolamento Tecnico CSI calcio a 7 (vedi da pag.58 a pagina 67 (Sport in Regola), lo statuto CSI e, per quanto non in contrasto le norme tecniche della Federazioni Sportive Nazionali. - pag. 68 (Norme per la partecipazione all'attività CSI degli atleti tesserati FIGC.)

La CTR Emilia Romagna Calcio a 7